

## REGOLAMENTO GENERALE

- Art.1 La manifestazione denominata “**MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO DELLA VALTIBERINA TOSCANA**” si terrà in Anghiari dal 21 Aprile al 1° Maggio 2012, è organizzata dall’Ente Mostra in collaborazione con il Comune di Anghiari, la Comunità Montana Valtiberina Toscana, la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, la Associazione Pro Anghiari, la Cooperativa Toscana d’Appennino, la C.C.I.A.A. di Arezzo e l’associazioni di categoria CNA e Confartigianato Imprese Arezzo.
- Art.2 La Mostra ha lo scopo di valorizzare ed esaltare l’artigianato con l’esposizione e la vendita dei manufatti che ne illustrano e richiamano le tradizioni.
- Art.3 La quota di partecipazione alla Mostra è prevista in **€ 200,00** per l’iscrizione più **€ 100,00** come cauzione, dai quali verranno trattenuti **€ 15,00 a Mq** per lo stand assegnato. Si intende che la quota di iscrizione e il pagamento per il Mq., comprendono l’assegnazione di uno stand compatibile con lo spazio a disposizione dell’organizzazione, un punto luce (con esclusione di attrezzature particolari di illuminazione), e la foto con i relativi dati identificativi, nel catalogo degli espositori.
- Art.4 Le domande di partecipazione, da compilarli sugli appositi moduli, saranno accettate fino a disponibilità di spazio. Le domande dovranno essere presentate direttamente alla direzione dell’Ente Mostra unitamente al versamento della quota di Euro **300,00** a mezzo assegno di c/c o Bonifico Bancario (inviare via fax la copia della distinta), intestato all’Ente Mostra **entro e non oltre il 29 Febbraio 2012**.
- Art.5 Con la presentazione della domanda, regolarmente firmata e con il versamento di cui all’art. 4, il partecipante:
- a) Accetta incondizionatamente le norme del regolamento.
  - b) Elege domicilio legale presso la sede dell’Ente Mostra di Anghiari, riconoscendo per qualsiasi controversia, la competenza del foro di Arezzo. La domanda, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile e vincolante per il presentatore. **L’Ente Mostra si riserva l’accettazione delle domande compatibilmente con le richieste a suo tempo avanzate e ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.**
- Art.6 Chi dopo aver presentato la domanda, non partecipa alla Mostra, è obbligato a darne comunicazione almeno 30 giorni prima dell’apertura. La mancata comunicazione entro tale termine non dà diritto al rimborso della cauzione
- Art.7 L’espositore dovrà provvedere all’arredamento e completamento degli stand prima dell’inaugurazione della Mostra. In difetto di quanto sopra l’Ente Mostra è autorizzata a servirsi dello stand. L’espositore si obbliga a non deteriorare le pareti, l’intonaco e il pavimento, sulle pareti dello stand (il quale dovrà essere riconsegnato nell’identico stato di consegna) non può essere applicato direttamente alcun tipo di vernice. Gli eventuali danni dovranno essere risarciti, a garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale la direzione avrà la facoltà di rivalersi fatte salve, s’intende, altre eventuali forme di risarcimento.
- Art.8 Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno di inaugurazione della Mostra.
- Art.9 Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero degli stand possono avere inizio a partire da un ora dopo la chiusura della Mostra e debbono essere ultimate entro il termine massimo di 2 giorni dalla predetta data.
- Art.10 E’ vietato subaffittare, o cedere anche gratuitamente lo stand, o parte di esso senza la preventiva autorizzazione scritta della direzione della Mostra. E’ anche vietato, senza l’autorizzazione di cui sopra, esporre campioni diversi da quelli indicati nella domanda di partecipazione.
- Art.11 La direzione, pur senza assumere impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna durante le ore di chiusura della Mostra. L’espositore deve, durante l’orario di apertura vigilare direttamente il proprio stand e i prodotti esposti. La direzione ha la facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e l’orario giornaliero della Mostra. Espositori e dipendenti, possono accedere alla Mostra mezz’ora prima dell’apertura e devono abbandonare i locali alla chiusura.
- Art.12 Gli espositori sono responsabili della merce da loro venduta per quanto attiene al valore e alla liceità. **E’ tassativamente vietato agli espositori tenere stand chiusi durante l’orario di apertura della Mostra**, qualora si verificasse questa evenienza la direzione si farà carico dell’apertura dello stand con proprio personale a spese dell’espositore senza assumersi alcuna responsabilità, mentre viene lasciata la più piena libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte dell’espositore esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con gli altri espositori o che comunque nuoccia allo spirito di ospitalità della manifestazione.
- Art.13 Qualora durante l’orario di apertura della Mostra si rendesse necessaria la consegna immediata di oggetti di rilevante dimensioni, è fatto obbligo all’espositore di darne comunicazione all’incaricato di turno della direzione della Mostra, il quale provvederà a rilasciarne apposita autorizzazione. Di norma la sopra citata operazione dovrà avvenire al di fuori dell’orario di apertura della Mostra. I mobili ed oggetti venduti o trasferiti fuori della Mostra dovranno essere sostituiti con altri, in modo da mantenere lo stand sempre adeguatamente arredato ed attrezzato.
- Art.14 Gli espositori cureranno a loro spese e rischio il trasporto e la sistemazione nel proprio stand degli oggetti di loro proprietà, nonché a fine Mostra il ritiro degli stessi. L’Ente Mostra provvede a sue spese alla stipula di una polizza di assicurazione cumulativa relativa agli oggetti esposti per il valore globale degli oggetti stessi. Non si risponderà per danni o furti eccedenti tale importo. Gli espositori sollevano l’Ente Mostra, gli esperti di cui si avvale la stessa, i collaboratori, da ogni e qualsiasi onere che ad essi potesse far carico nei confronti degli acquirenti che ne invocassero la responsabilità in tale loro qualità. Il servizio generale di sorveglianza della Mostra, disposto e mantenuto dall’Ente Mostra, non implica pertanto nessun riconoscimento di responsabilità dei suddetti nei confronti degli espositori, per danni diretti o responsabilità che colpissero gli oggetti comunque introdotti nella Mostra, di proprietà degli espositori e che da essi provenissero.
- Art.15 Qualora la Mostra, per una qualsiasi forza maggiore, non possa aver luogo la domanda di partecipazione si intende annullata e la direzione provvede al rimborso del canone versato per la locazione dello stand. In caso di svolgimento in data diversa da quella stabilita, rimangono valide le adesioni e con essa le quote versate.
- Art.16 Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno prese in esame soltanto se presentate per scritto, con R.R. la direzione provvederà con provvedimenti definitivi ed insindacabili.
- Art.17 La direzione si riserva la facoltà di integrare in qualsiasi momento il presente regolamento, con disposizioni intese a regolare l’attività della Mostra, tali disposizioni, facendone parte integralmente, saranno obbligatorie per tutti gli espositori.
- Art.18 Durante la Mostra potranno essere indetti convegni, concorsi, spettacoli ed altre manifestazioni in genere, ritenute opportune dall’Ente Mostra ai fini del successo della rassegna.
- Art.19 Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
- Art.20 Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali, consento il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dei scopi finalizzati all’organizzazione della mostra stessa.

Anghiari, li .....

.....  
(timbro e firma)